

# TOP NEWS FINANZA LOCALE

## TOP NEWS FINANZA LOCALE

05/01/2012 ItaliaOggi <b>Cedolare in salita</b>	3
05/01/2012 QN - Il Giorno - Varese <b>Sindaci nel mirino per l'Imu «Non finiremo sul patibolo»</b>	4
05/01/2012 Corriere Adriatico - NAZIONALE <b>I limiti dei piccoli Comuni</b>	5
05/01/2012 L'Arena di Verona <b>Tra Anci Veneto e Entrate scontro sui cellulari</b>	6

# TOP NEWS FINANZA LOCALE

4 articoli

CASE STORICHE/ Le istruzioni alla bozza di 730

## Cedolare in salita

Tassazione normale più conveniente

La cedolare secca perde appeal per i fabbricati di interesse storico o artistico. Se il proprietario che ha concesso in locazione tali immobili opta per il nuovo regime sostitutivo, la base imponibile (alla quale applicare l'aliquota del 19 o del 21%) è determinata in misura pari al canone di locazione. Diversamente, e quindi nel caso in cui il contribuente si avvalga dell'ordinario regime di tassazione, a determinare il reddito da assoggettare ad Irpef concorrerà la sola rendita catastale, per di più, determinata applicando la minore delle tariffe d'estimo. È quanto viene precisato con le istruzioni alla bozza del modello 730/2012. Che sembrano disattendere il principio, più volte, enunciato dalla Corte di cassazione che, dalla legge n. 413/1991, ha enucleato una regola generale: «L'irrelevanza tout court del reddito locativo per gli immobili di interesse storico o artistico» (sent. n. 10860/2005). Regole Irpef L'art. 2, comma 2, della legge n. 413/1991 stabilisce che «in ogni caso» il reddito degli immobili di interesse storico artistico, ai sensi della legge n. 1089/1939 (ora dlgs n. 42/2004), è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Le istruzioni al 730/2012 precisano che in caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'importo del canone di locazione non rileva per il calcolo del reddito imponibile del fabbricato (importo che va comunque riportato nella colonna 6 della sezione I del quadro B), e quindi a determinare il reddito complessivo ai fini Irpef concorre la rendita catastale che va indicata (nella colonna 1) sulla base della tariffa d'estimo più bassa. Regole cedolare Le istruzioni al 730/2012 puntualizzano, poi, che nel caso di opzione per la cedolare secca si applicano le regole previste per tale regime. Occorre pertanto confrontare la rendita catastale «effettiva» (da riportare in colonna 1) con il canone di locazione (colonna 6) e quindi, una volta barrata la colonna 11 (opzione per la cedolare secca), chi presta l'assistenza fiscale calcolerà l'imposta sostitutiva del 19% (canone concordato o contratto con studenti universitari se l'immobile è posto in comuni ad alta densità abitativa) o del 21% (in tutti gli altri casi) sul più alto dei due valori. Conseguenze Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate comporteranno, di fatto, un totale disinteresse nei confronti della cedolare secca da parte dei proprietari di tali fabbricati adibiti ad uso abitativo. Che, tranne rarissime eccezioni, non avranno nessuna convenienza ad assoggettare a cedolare il canone di locazione (o la rendita catastale effettiva se più elevata) in luogo della tassazione Irpef (ancorché con applicazione dell'aliquota marginale). Non va però sottaciuto che quanto emerge dalle istruzioni al 730/2012 risulta in contrasto con il principio ripetutamente affermato dalla Cassazione, secondo la quale la legge n. 413/1991 individua «una peculiare modalità di imposizione astrattamente determinata senza alcun rapporto con il valore reale (locativo o fondiario) del bene tassato, dato che il reddito dei predetti immobili è determinato», in ogni caso, «mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato» (sent. n. 2332/2009 e n. 5518/2011).

## Sindaci nel mirino per l'Imu «Non finiremo sul patibolo»

I Comuni studiano l'aliquota: troppi fondi allo Stato

- VARESE - ARIA DI FORTE polemica nel Varesotto contro la nuova Imposta municipale sugli immobili (Imu) stabilita dalla manovra di Governo: sono numerosi i sindaci pronti alla mobilitazione per contestare la natura del provvedimento. Attilio Fontana, sindaco leghista di Varese e presidente di Anci Lombardia è preoccupato: «Molti Comuni che stanno facendo le loro proiezioni e segnalano che non solo l'Imu non coprirà il taglio dei trasferimenti, ma avrà per i Comuni un gettito inferiore rispetto all'attuale, con la beffa che i cittadini pagheranno di più e i Comuni incasseranno di meno. I Comuni hanno già fatto abbondantemente la loro parte per il risanamento finanziario del Paese: ora il Governo prenda una decisione di buon senso e, togliendoci tutti i trasferimenti, ci lasci per intero l'imposta municipale». Piccoli e grandi Comuni fanno intanto il punto della situazione e Matteo Bianchi, sindaco di Morazzone si dice critico nei confronti della manovra: «Non c'è nulla di municipale in questa imposta se il 50% finisce allo Stato. I comuni sono due volte penalizzati, perchè non prendono che una parte dei ricavi Imu e subiscono i tagli dello stato. Si tratta di un provvedimento che rende sindaci e comuni esattori delle tasse per conto del governo e che incide sul 90% delle persone che hanno come patrimonio di risparmio la casa. «Sono preoccupato - dice ancora Bianchi - perchè mi sento responsabile sulla aliquota da applicare e nei confronti dei miei cittadini». «NOI SINDACI finiremo sul patibolo dell'opinione pubblica e io non ci sto». Romano Miotti, sindaco di Vizzola è preoccupato: «Vorremmo cercare di gravare il meno possibile, ma dobbiamo anche chiarirci le idee anche su quanto finirà nelle casse dello Stato. In questo momento siamo nella fase del ragionamento, speriamo di non dover gravare sul cittadino, ma non possiamo perdere servizi importanti». Anche il sindaco Mauro Fiorini di Pino sul Lago Maggiore è in fase studio sul da farsi: «Un Comune piccolo come il mio non può non fare i conti con i tagli imposti, ma il rischio è di far arrabbiare i cittadini o incidere sui nostri anziani. Cercheremo di esentare le prime case, mentre per le seconde case ci sarà un aumento dell'aliquota, ma non vogliamo essere vessatori». Alessandro Granella, sindaco di Bregano, ha qualche progetto: «E' stato un errore togliere l'Ici e hanno fatto bene a reintrodurla, ma non come imposta municipale anche perchè la metà torna nelle casse dello stato e non è giusto. In previsione si potrebbe non aumentare l'aliquota sulla prima casa e lasciare sulla seconda l'ordinaria a 7.6%». M.D.L.

## I limiti dei piccoli Comuni

Sulle Unioni è caos: manca ancora la legge sui perimetri demografici  
Federica Buroni

Ancora appesa a un filo la sorte dei piccoli Comuni. Un futuro incerto tra chi incassa sei mesi di tempo per sistemare il proprio assetto e chi invece è costretto a correre per far fronte ai nuovi dettami. Il tutto con una proposta di legge, quella della giunta regionale sui limiti demografici, che il consiglio non ha ad oggi approvato. Ma andiamo per ordine.

Il peccato originale viaggia ai ritmi del decreto Milleproroghe e una serie infinita di cavilli che fa dire alla stessa Anci, l'associazione che raggruppa i Comuni, di essere nel bel mezzo di una "confusione istituzionale". Del resto, da tempo, l'associazione aveva chiesto sulla questione delle Unioni obbligatorie una proroga di almeno un anno per l'attuazione di tutte le novità legislative.

Il nodo da sciogliere, infatti, è proprio il destino che riguarda queste amministrazioni, per le quali il futuro fa rima con convenzioni e unioni speciali. Un destino ancora confuso considerando che, nella versione definitiva del decreto Milleproroghe, alla fine è contemplata la proroga solo dell'articolo 14 della manovra estiva 2010 che nelle Marche interessa 51 Comuni dentro le Comunità montane e 61 quelli al di fuori. Si tratta di quelle amministrazioni tra i 1.000 e i cinquemila abitanti fuori dalle Comunità montane e quelle tra i 1.000 e i tremila dentro le Comunità montane. Restano, dunque, esclusi dalla partita quei Comuni che fanno riferimento all'articolo 16 della manovra estiva 2011, che disciplina i nuovi assetti dei Comuni sotto i mille abitanti e che nella regione sono nel complesso 45.

"In realtà la proroga doveva già essere nel decreto Salva Italia - spiega Roberto De Angelis, coordinatore regionale dell'Anci piccoli Comuni - ma ciò non è accaduto. Solo dopo il Consiglio dei ministri del 23 dicembre scorso si è avuta la conferma della proroga per l'articolo 14 e articolo 16". Alla fine, però, nel decreto c'è solo la proroga per i Comuni sottoposti alle disposizioni dell'articolo 14, che hanno tempo fino al 30 giugno 2012 per riorganizzarsi. Per gli altri, invece, la scadenza resta la stessa: 17 marzo 2012. Il tutto con la premessa che ancora non è uscito il decreto del ministero dell'Interno con cui si sarebbero dovuti indicare contenuti e modalità delle convenzioni per quei Comuni fino a mille abitanti.

"In questo modo si rischia il caos: i piccoli Comuni nelle Marche da molti mesi ormai non sanno che pesci prendere - fa sapere De Angelis che è anche il primo cittadino di Cossignano -. Anche perché a questo stato confusionale si aggiunge il fatto che la proposta di legge della giunta regionale non è stata ancora approvata dal consiglio".

Il motivo? "Si confidava nella proroga - chiarisce il sindaco - ma a questo punto siamo davvero in una situazione divisa a metà".

In altre parole, questo significa che 112 Comuni marchigiani, che entro il 31 dicembre dovevano associare almeno due delle sei funzioni fondamentali, avranno altri sei mesi di tempo per sistemarsi, mentre gli altri dovranno rispettare le scadenze.

"Siamo davvero di fronte ad una situazione di difficile gestione - chiosa De Angelis - ora mi chiedo in che modo si riuscirà a fronteggiare tutta questa serie di cavilli e di intrecci istituzionali".

**Foto:Roberto De Angelis coordinatore regionale dell'Anci piccoli Comuni**

FISCO. Contestata la tassa sulle concessioni

## Tra Anci Veneto e Entrate scontro sui cellulari

Scontro a colpi di carte bollate e vale milioni di euro per i Comuni del Veneto la querelle tra l'Anzi regionale e l'Agenzia delle Entrate. Pomo della discordia è la «tassa di concessione governativa» sulla telefonia mobile che, secondo l'Anzi e diverse centinaia di sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali, non andrebbe più pagata mentre, secondo l'Agenzia delle Entrate deve essere tutt'ora riscossa. Così la rappresentanza veneta dell'Associazione nazionale comuni italiani guidata dal sindaco di Negrar, Giorgio Dal Negro, ha mandato in questi giorni una circolare ai Comuni del Veneto e uno schema di delibera da portare nelle giunte per fare ricorso. «Dal 2003 ad oggi», ha scritto Dal Negro, «i Comuni hanno pagato la tassa disciplinata dall'articolo 21 della tariffa allegata al dpr 641/1972 ... Poiché il nuovo Codice delle Telecomunicazioni 259/2003 abroga espressamente la fonte normativa dell'articolo 21... la tassa di concessione governativa non è più dovuta. La precedente campagna per il triennio 2006- 2008 per il rimborso della tassa», ha aggiunto, «ha visto partecipare oltre 240 Comuni del Veneto e oltre 140 sentenze delle Commissioni provinciali tributarie e della Commissione regionale del Veneto sono tutte favorevoli ai Comuni». E avevano disposto il rimborso del tributo «illegittimamente versato». Complessivamente, il disposto dei vari giudici di primo e di secondo grado vale «circa 2,5 milioni di euro», secondo l'Anzi Veneto. Ma se le cose stanno in questo modo, perchè i Comuni continuano a pagare e i soldi finiscono nelle casse della Agenzia delle Entrate? I gestori telefonici confermano che «l'Ente non ha mai notificato che la tassa di concessione governativa non sia dovuta». Ma perché, allora, l'Agenzia non notifica il cambiamento di normativa? «L'articolo 21 della tariffa annessa al dpr 641/1972», fanno sapere dall'Agenzia, «prevede il pagamento della tassa di concessione governativa a fronte del rilascio della licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione». Con l'entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni, dice l'Agenzia, «è stato abrogato solo l'articolo 318 del dpr 156/1973, che era una delle norme di riferimento, ma non il presupposto giuridico per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento di telefonia mobile». Quindi l'abrogazione non ha inciso sull'efficacia dell'articolo 21 in base al quale è da assoggettare a tassazione, oltre alla licenza, anche il "documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature", cioè il contratto di abbonamento.G.M.